

“ Mai però il supplemento potrà eccedere le decime ed altre prestazioni abolite. ”

“ Propone inoltre che la seconda e terza parte dell'articolo 2º costituiscono un separato articolo, che diverrebbe il 3º.

“ Propone infine che la seconda parte dell'articolo 2º, là dove dice: *già abolite con precedenti leggi e decreti*, sia modificata nel modo seguente: *abolite con la presente legge, o con precedenti leggi e decreti.* ”

Ha facoltà di svolgerlo.

Lazzarini. Dirò pochissime parole. La modificazione che io propongo è più di forma che di sostanza, perchè non si allontana dal concetto dell'onorevole ministro. Io ho creduto che alla prima parte dell'articolo 2 si dovessero aggiungere dopo le parole “ riscossione delle decime ” le parole “ ed altre prestazioni. ” (*Rumori e conversazioni da ogni parte della Camera*).

Presidente. Facciano silenzio, li prego; altrimenti è impossibile andare avanti.

Lazzarini. Io dunque ho creduto di aggiungere le parole “ altre prestazioni, ” giacchè altrimenti mancherebbe la perfetta correlazione fra l'articolo primo e l'articolo secondo.

La mancanza di quelle parole per la correttezza della legge mi sembrerebbe dannosa.

Inoltre in fondo alla prima parte dello stesso articolo io ho pensato che fosse opportuno là dove si richiama l'abolizione decretata con l'articolo primo, e si parla del supplemento ecc., fissare per la relativa liquidazione un'epoca in modo da non lasciare sempre aperta la via a nuove pretese. E così proporrei di aggiungere le parole: *al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.*

Poi ho proposto che la seconda e terza parte dell'articolo secondo, le quali a mio avviso riguardano altra materia, costituiscano un separato articolo che diverrebbe il terzo; e nell'ultima parte di questo articolo a me sembrerebbe opportuno che dove si dice “ già abolite con precedenti leggi e decreti ” si dicesse “ abolite con la presente legge, o con precedenti leggi o decreti ” perchè credo atto di giustizia estendere il beneficio anche alle provincie nelle quali ora le decime vengono abolite.

Del resto mi rimetto interamente all'onorevole ministro ed alla Commissione: essi facciano quel conto che credono del mio emendamento.

Presidente. Onorevole Gallo, Ella ha presentato un'aggiunta all'articolo secondo; la mantiene?

Gallo. È stata compendiata nella compilazione della Commissione.

Presidente. Onde non insiste.

Prego però il ministro di dare il suo avviso sull'emendamento dell'onorevole Lazzarini.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Io non voglio certo mostrarmi inflessibile a tutto ciò che può migliorare la forma della legge. Onde, sebbene non partecipi ai dubbi dell'onorevole Lazzarini, per maggiore chiarezza, accetto che si aggiungano le parole “ ed altre prestazioni ” e quelle “ al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione. ”

Non posso però accettare le altre modificazioni.

Presidente. Ha inteso, onorevole Lazzarini?

Lazzarini. Non insisto nelle altre modificazioni non accettate dall'onorevole ministro.

Presidente. E l'onorevole Rinaldi Antonio insiste nelle sue?

Rinaldi Antonio. Le ritiro.

Presidente. E l'onorevole Fazio?

Fazio. Le ritiro.

Presidente. Dunque, allora non essendoci altre proposte di emendamento a questo articolo 2º, lo pongo a partito con le modificazioni proposte dall'onorevole Lazzarini e accettate dall'onorevole ministro.

“ Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'Amministrazione del Fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, le cui rendite, detratte le decime, più non raggiungono le somme anzidette *al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione*, ritenuto che il supplemento non eccederà mai l'importo delle decime abolite.

“ Nelle provincie in cui è a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del Fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800.

“ Nulla è innovato al disposto degli articoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammon-